

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –BICOCCA

Regolamento generale delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Princìpi generali ed ambito di applicazione

- 1) Le Scuole di Specializzazione sono corsi universitari “post lauream” che hanno lo scopo di formare specialisti. Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di specializzazione nel settore prescelto.
- 2) Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico d’Ateneo, si applica alle Scuole di Specializzazione istituite ed attivate presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in particolare:
 - Alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Laureati in Medicina e Chirurgia;
 - Alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
 - Alle Scuole di Area Psicologica ad accesso ai laureati in Psicologia.
- 3) L’accesso alle Scuole di Specializzazione è a numero programmato nazionale e anche locale laddove previsto dalla normativa vigente.
- 4) Per essere ammessi ad una Scuola di Specializzazione occorre:
 - § aver superato un pubblico concorso di ammissione per titoli ed esame bandito annualmente dal MUR o dall’Università.
 - § essere in possesso dello specifico titolo di laurea appartenente alle classi delle lauree magistrali individuate per ciascuna Scuola dalla normativa applicabile in merito;
 - § aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo Ordine Professionale qualora previsti dalla normativa nazionale o dal Bando di accesso ovvero dall’ordinamento per l’accesso alla relativa professione, entro la data di inizio delle attività didattiche.
- 5) Le prove di ammissione sono regolate dalla legislazione vigente in materia e/o dagli specifici Bandi emanati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) o dall’Università.
- 6) In corrispondenza del Regolamento Didattico di Ateneo, gli Ordinamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione sono adottati in conformità al:
 - D.I. 68/2015 per le Scuole di Specializzazione di area Sanitaria ad accesso ai laureati in Medicina ed Odontoiatria;
 - D.I. 716/2016 per le Scuole di Specializzazione di area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
 - D.M. 50/2019 per le Scuole di Specializzazione ad accesso ai laureati in Psicologia.
- 7) La durata di ogni singolo corso di specializzazione ed i crediti formativi universitari da acquisire per il conseguimento del titolo di specialista per ciascuna tipologia di Scuola sono determinati dai suddetti decreti ministeriali.
- 8) Per ciascuna tipologia di Scuola, in coerenza con gli ordinamenti di cui ai suddetti decreti ministeriali, l’organismo accademico responsabile del corso specifica il profilo professionale dello specialista, le sue competenze e precisa gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze ed abilità professionali.
- 9) L’avvio dei corsi delle Scuole di Specializzazione coincide, di norma, con l’inizio dell’anno accademico, salvo diverse disposizioni ministeriali o universitarie.
- 10) Le Scuole di Specializzazione hanno sede presso l’Università. Tutti i corsi di Scuola di Specializzazione, con sede amministrativa presso l’Università, afferiscono al “Coordinamento delle Scuole di Specializzazione” di cui al successivo art. 46. La definizione di requisiti di idoneità e di accreditamento del collegio docenti e delle strutture formative sono determinati dai suddetti decreti ministeriali e successivi atti attuativi.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 11) Nel caso di Scuole di Specializzazione istituite ed attivate in collaborazione con altri Atenei, si applicano le disposizioni riportate in sede di accordo, da stipularsi in coerenza con quanto previsto dal presente Regolamento.

Capo II ORGANI DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art.2 – Organizzazione della Scuola di Specializzazione

- 1) Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 – Il Direttore della Scuola

- 1) La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di prima fascia del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione può essere affidata a un Professore di seconda fascia in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) L'elezione, le incompatibilità, la nomina, la durata del mandato, i casi di cessazione anticipata del mandato, il rinnovo e le responsabilità del Direttore sono stabilite dallo Statuto di Ateneo.
- 3) Il Direttore della Scuola di Specializzazione ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione e, in particolare:
- convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione e lo presiede;
 - è responsabile dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio della Scuola di Specializzazione;
 - vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
 - è responsabile del "Sistema di gestione e certificazione della qualità della Scuola, da assicurarsi e certificarsi in conformità allo Statuto di Ateneo e all'allegato 3 al D.I. 402/2017;
 - cura i rapporti con i Dipartimenti, gli altri organismi di Ateneo e con gli Enti della rete formativa per gli aspetti che riguardano le Scuole di Specializzazione;
 - nei casi di necessità e urgenza può adottare, con proprio provvedimento, atti di competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
 - può designare un Vice – Direttore tra i professori di ruolo appartenenti al Consiglio della Scuola. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, supplisce tutte le funzioni del Direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Resta in carica per la durata del mandato del Direttore salvo la facoltà del Direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento;
 - esercita tutte le altre competenze a lui attribuite da accordi, norme e regolamenti e disposizioni di Ateneo;

Art. 4 – Composizione del Consiglio della Scuola

- 1) Il Consiglio è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da tre (3) rappresentanti degli specializzandi.
- 2) Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.
- 3) Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e Psicologica, in caso di conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti esterni ai sensi del vigente Regolamento universitario in materia, detto personale esterno, purché titolare di insegnamento, fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'università, del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo ed alle deliberazioni del Consiglio della Scuola in misura pari al 30% dello stesso.
- 4) I tre rappresentanti degli specializzandi restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo anticipo dal Direttore della Scuola di Specializzazione. Il provvedimento di indizione delle elezioni fissa la data delle votazioni, definisce le modalità di presentazione e ritiro delle candidature, illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ogni avente diritto può esprimere una preferenza. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A parità di voti prevale il più anziano d'età. Sulla base dell'esito delle votazioni, il Direttore della Scuola nomina i rappresentanti degli specializzandi con proprio provvedimento. I rappresentanti eletti decadono al momento della perdita della qualità di specializzando; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti ovvero mediante

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

elezioni qualora lo scorrimento non sia possibile. Il mandato del subentrante termina in coincidenza con la fine del mandato triennale della rappresentanza.

- 5) La partecipazione certificata alle sedute del Consiglio giustifica l'assenza alle attività formative dello specializzando che svolge funzioni di Rappresentante.

Art. 5 - Competenze e funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione

- 1) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, in conformità alle disposizioni normative vigenti, con propria delibera:
 - detta le linee generali dell'organizzazione e gestione della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi;
 - determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi all'esame di profitto annuale;
 - Approva gli accordi o le convenzioni o le intese per lo svolgimento della formazione nelle strutture esterne nazionali o internazionali in rete formativa e fuori rete formativa;
 - determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione;
 - determina il piano formativo individuale dello specializzando e ne sovraintende la carriera;
 - approva l'utilizzo del Fondo di Funzionamento della Scuola, su proposta del direttore della Scuola;
 - approva quant'altro la normativa nazionale o universitaria rimette alla sua competenza.
- 2) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione ha, altresì, funzioni propositive e consultive nei confronti del Dipartimento di riferimento e degli altri organismi di Ateneo per tutti gli aspetti che riguardano la Scuola di Specializzazione.
- 3) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione svolge tutte le altre funzioni e compiti che gli assegna la legge e la normativa universitaria.
- 4) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si riunisce almeno due volte all'anno, nelle modalità disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art.6 - Scuole di Specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei

- 1) Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione di risorse strutturali e di personale docente, previa stipula di apposita convenzione.
- 2) La convenzione, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, regola:
 - la sede amministrativa;
 - gli impegni delle parti;
 - la nomina, il mandato e le funzioni del Direttore;
 - la composizione ed il funzionamento del Consiglio della Scuola;
 - le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della Scuola;
 - la costituzione e l'utilizzo della rete formativa;
 - l'assegnazione e la rotazione degli specializzandi;
 - le tasse, i contributi ed il fondo di funzionamento della Scuola;
 - la normativa interna applicabile.

Capo III ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DELLE SCUOLE, REGOLAMENTI E PIANI DIDATTICI

Art. 7 – Istituzione ed Attivazione delle Scuole,

Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione e modifica dei Piani didattici

- 1) In conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, spetta al Dipartimento di riferimento provvedere alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle Scuole di Specializzazione da sottoporre agli

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

organi di governo dell'Ateneo, tenendo conto del parere espresso dai competenti organi ministeriali universitari in merito e previo accreditamento ministeriale laddove previsto. Resta salva ogni diversa disposizione normativa.

- 2) Spetta, altresì, al Dipartimento di riferimento approvare e modificare, su proposta dei Consigli delle Scuole, gli Ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione e l'offerta formativa annuale dei corsi di specializzazione, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, tenendo conto del parere espresso dagli organi universitari preposti in materia.
- 3) Salvo diversa disposizione universitaria in materia, il Dipartimento di riferimento, su proposta della Scuola di Specializzazione delibera sulla modifica dei piani didattici.
- 4) Ai fini dell'istituzione, accreditamento e relativa attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici, il MUR, con cadenza annuale, dispone l'aggiornamento della Banca Dati relativa agli standard, requisiti ed indicatori di cui al D.I. 402/2017. Si rinvia, al riguardo, alle disposizioni normative in merito. È fatta, altresì, salva qualsiasi successiva disposizione legislativa o ministeriale per l'accreditamento e relativa attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica.

Capo IV Fondi di Funzionamento delle Scuole di Specializzazione

Art. 8 - Fondo di funzionamento della Scuola

- 1) Sul fondo di funzionamento della Scuola di Specializzazione, che viene stanziato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sono ammesse tutte le spese-necessarie al funzionamento ed alla gestione della Scuola, nonché quelle essenziali per i processi di insegnamento e di-apprendimento in via integrativa o complementare della Scuola stessa, quali, ad es., in via non esaustiva:
 - a) per l'acquisto di testi e manuali per la formazione degli specializzandi;
 - b) per l'acquisto di materiali di consumo per i laboratori;
 - c) per l'acquisto beni di consumo non esclusivamente laboratoriali (compresa la cancellaria e la stampa di materiali);
 - d) per l'acquisto beni strumentali anche di interesse di più Scuole;
 - e) per la mobilità degli studenti in formazione specialistica, specificatamente per iscrizioni a congressi, convegni e seminari, in relazione ai quali lo specializzando, in conformità al Regolamento universitario in materia, può richiedere:
 - il rimborso delle spese di soggiorno e viaggio per raggiungere il luogo di missione, compresi eventuali mezzi di collegamento;
 - il rimborso di quote di iscrizione;
 - f) per iscrizioni a corsi di formazione specifici al fine di ampliare le competenze trasversali dello specializzando, integrando la formazione specialistica con ulteriori conoscenze utili in ambito complementare e purché compatibili con gli impegni formativi della Scuola;
 - g) per l'acquisto «data base» non già in possesso dell'Ateneo;
 - h) abbonamenti e licenze software di interesse di una o più Scuole, non già in possesso dell'Ateneo;
 - i) per il trasporto, vitto ed alloggio di Docenti ed Esperti esterni di notorietà nazionale o internazionale;
 - j) per l'organizzazione di attività seminariali in presenza;
 - k) per materiale di promozione e comunicazione della Scuola;
 - l) per le pubblicazioni di specializzandi e docenti della Scuola di Specializzazione;
 - m) per gli incarichi individuali di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza delle Scuole di Specializzazione, di *expertise* o *executive* di coordinamento formativo e di ricerca, di comunicazione e valorizzazione mediatica delle scuole e, in particolare, per: i) Progettazione e innovazione formativa; ii) Coordinamento tecnico-formativo delle attività di formazione e Data Management; iii) Comunicazione e diffusione istituzionale di tipo informativo e di orientamento; iv) Raccordo e sviluppo accademico delle Scuole. Detti incarichi progettuali, di *expertise* o *executive* possono essere proposti da una od anche più Scuole di specializzazione tra di loro simili nella gestione e contenuti. Qualsiasi attività oggetto degli incarichi di collaborazione esterna non dovrà in ogni caso essere

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

riconducibile ad attività gestionali-amministrative di competenza degli Uffici, né i collaboratori esterni possono essere sostitutivi del personale tecnico-amministrativo preposto.

- 2) Nel caso in cui lo specializzando partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero avrà diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle sopra indicate a gravare sul fondo del progetto stesso.
- 3) Se non diversamente disposto da altri Regolamenti dell'Università o da regolamenti o disposizioni dei Dipartimenti cui sono assegnati i Fondi di funzionamento delle Scuole, le spese sopraelencate sono approvate dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore della Scuola, che ne assume la responsabilità scientifica e la responsabilità della conformità delle stesse al presente Regolamento ed alle altre disposizioni universitarie in merito.
- 4) Per le spese di cui al punto m) sopraelencato, fermo restando la procedura prevista dall'Ateneo per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione esterna, la proposta di incarico di collaborazione esterna dev'essere corredata dal parere della Giunta del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione di cui all'art. 49.

Capo V

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA E DI AREA PSICOLOGICA

Art.9 - Tasse

- 1) Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti dal Regolamento Universitario in materia di Contribuzione Studentesca.
- 2) Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica, né ottenere certificazioni.
- 3) Per qualsiasi aspetto concernente la contribuzione studentesca e le tasse di servizio a carico degli specializzandi, si rinvia all'apposito Regolamento in materia di Contribuzione Studentesca ed al Regolamento Studenti dell'Ateneo. Restano salve eventuali prescrizioni particolari stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- 4) Per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici, il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la sospensione dell'erogazione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.
- 5) Per gli specializzandi titolari di Borsa di Studio iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica, il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la sospensione dell'erogazione della Borsa di Studio.

Art.10 - Idoneità alla mansione specifica

- 1) Dopo l'immatricolazione, lo specializzando è sottoposto agli accertamenti sanitari necessari ai fini della Tutela della Salute e Sicurezza, nonché ai fini della Tutela dalle Radiazioni Ionizzanti laddove applicabile.
- 2) Gli adempimenti sono posti a carico dell'Università o dell'Ente della rete formativa o extra formativa presso cui lo specializzando è assegnato per lo svolgimento delle attività professionalizzanti, in conformità alle disposizioni di legge vigente e, in particolare:
 - ❖ Riguardo agli Accertamenti sanitari di Tutela della Salute e Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, essi sono di competenza del Medico Competente e comprendono:
 - Visita medica preventiva: serve a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica prima dell'assunzione o del cambio di mansione.
 - Visite periodiche: per monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore.
 - Visite su richiesta: quando il lavoratore ne fa richiesta per motivi legati all'attività lavorativa o in caso di esposizione a nuovi rischi.
 - Visite alla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di esposizione a rischi particolari (es. agenti chimici o cancerogeni).
 - ❖ Tutti gli accertamenti vengono registrati nella cartella sanitaria e di rischio custodita dal medico competente.
 - ❖ Per gli specializzandi esposti a Radiazioni Ionizzanti, si applica anche il D.Lgs. 101/2020 e gli accertamenti comprendono:
 - Sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori classificati come Categoria A o B o non esposti (a seconda del livello di esposizione);
 - Esami clinici e strumentali mirati;

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- Controlli periodici stabiliti dal Medico Autorizzato in collaborazione con l'Esperto di Radioprotezione
Il Medico Autorizzato istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di radioprotezione per gli specializzandi classificati con il supporto dell'Esperto di Radioprotezione e del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Università;

Art.11 - Trasferimenti

- 1) Il trasferimento dello specializzando è possibile solo tra Scuole di Specializzazione della stessa tipologia.
- 2) Lo specializzando che intende trasferirsi presso una Scuola dell'Università (in ingresso) ovvero presso una Scuola di altro Ateneo (in uscita) presenta specifica istanza agli appositi uffici, secondo le scadenze stabilite annualmente per ogni coorte.
- 3) I Trasferimenti sono consentiti:
 - § a condizione della regolarità della posizione amministrativa presso l'Ateneo di provenienza;
 - § solo dopo il primo anno di corso e previo superamento dell'esame di profitto all'anno successivo;
 - § solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dell'interessato verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;
 - § previa verifica della capacità ricettiva della Scuola di destinazione;
 - § in presenza del nulla osta dell'Ateneo di destinazione (formalmente espresso dal Consiglio di Scuola dell'Ateneo di destinazione);
 - § in presenza del nulla osta dell'Ateneo di provenienza (formalmente espresso dal Consiglio di Scuola dell'Ateneo di provenienza).
- 4) In caso di trasferimenti di specializzandi con contratto di formazione medico specialistica o borsa di studio a copertura regionale, il nulla osta può essere rilasciato solo dopo aver acquisito il parere della Regione finanziatrice.
- 5) Gli Uffici dell'Università predispongono l'apposita modulistica da utilizzare al fine di sottoporre l'istanza di trasferimento al Consiglio della Scuola di Specializzazione.
- 6) L'istanza di trasferimento comporta il versamento a favore dell'Università dell'apposito contributo stabilito dall'Ateneo per i servizi prestati su richiesta dello studente, da perfezionarsi attraverso il pagamento dell'apposito bollettino emesso dall'Università, oltre al bollo in caso di trasferimento in uscita.

Art.12 - Rinuncia

- 1) Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola ed agli Uffici competenti, indicando la data di decorrenza della rinuncia.
- 2) Lo specializzando che rinuncia è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse e non ha diritto al rimborso delle tasse di iscrizione versate.
- 3) Se non diversamente disposto da norme aventi valore di legge ordinaria, lo specializzando titolare di contratto di formazione medica specialistica ovvero lo specializzando titolare di borsa di studio non sono tenuti alla restituzione del trattamento economico e/o degli importi percepiti fino alla data di rinuncia.
- 4) Per quanto qui non disposto, si rinvia all'apposito regolamento studenti dell'Ateneo laddove applicabile.

Art.13 - Assenze giustificate ed ingiustificate

- 1) Lo specializzando ha diritto, per ciascun anno accademico, a trenta (30) giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
- 2) Lo specializzando chiede l'autorizzazione alla Direzione della Scuola con un anticipo di almeno tre (3) giorni.
- 3) Per "assenza ingiustificata" si intende ogni assenza dello Specializzando che non sia stata autorizzata dal Direttore della Scuola.
- 4) In caso di assenza non preventivamente autorizzata, lo specializzando è tenuto a comunicare formalmente alla Direzione della Scuola le gravi ragioni che hanno impedito di giustificare l'assenza. Il Consiglio della Scuola valuta le ragioni addotte dello specializzando e se tali assenze possano rientrare nei trenta (30) giorni di assenza per motivi personali ovvero possano essere recuperate. In caso contrario, accertata la prolungata assenza ingiustificata, il Consiglio della Scuola dichiara la decaduta dello specializzando dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione e per i medici in formazione specialistica sono anche causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 5) In ogni caso, un'assenza non giustificata che supera i 15 (quindici) giorni senza alcuna comunicazione da parte dello specializzando comporta la decadenza dello specializzando dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione e per i medici in formazione specialistica sono anche causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Art. 14 - Partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari

- 1) Lo specializzando può partecipare, previa specifica autorizzazione preventiva della Direzione della Scuola, a convegni, congressi, corsi e seminari coerenti con l'iter formativo specialistico.
- 2) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può stabilire il monte ore annuale riservato a ciascun specializzando, compatibile con gli impegni didattici e formativi previsti per ciascun corso di specializzazione.
- 3) La partecipazione è a carico del fondo di funzionamento della Scuola di Specializzazione.
- 4) La partecipazione non rientra nelle cause di assenza di cui al precedente articolo

Art.15 - Modalità di rilevazione delle presenze

- 1) Sono previsti idonei sistemi di rilevazione delle presenze dello specializzando presso la sede della Scuola ovvero presso gli enti della rete formativa o gli enti fuori rete formativa.
- 2) L'accertamento della presenza relativa alle attività formative professionalizzanti spetta al Responsabile dell'Unità Operativa o struttura dell'ente sanitario o territoriale cui lo specializzando è assegnato, che ne dà comunicazione al Direttore della Scuola.
- 3) L'accertamento della presenza relativa alle attività di didattica frontale spetta al titolare dell'insegnamento, che ne dà comunicazione al Direttore della Scuola.

Art.16 - Mensa e camici

- 1) L'uso della mensa degli enti della rete formativa o fuori rete formativa presso i quali gli specializzandi svolgono periodi di formazione e la dotazione degli eventuali camici sono disciplinati nelle singole convenzioni stipulate tra l'Università e gli enti stessi, relative alla rete formativa delle Scuole di Specializzazione.

Art. 17 - Decadenza

- 1) Sono causa decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione:
 - la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità ai sensi degli artt. 18 o 19 successivi;
 - le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione, ai sensi del precedente art. 13, o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
 - la mancata ed ingiustificata ripresa della frequenza al termine delle sospensioni di cui nel presente Regolamento;
 - non siano stati assolti gli obblighi di frequenza o conseguiti tutti i crediti previsti, al termine dell'anno di ripetenza degli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica, di cui al successivo comma 3 e all'art. 44, comma 8, del presente Regolamento.
- 2) Per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici è causa di decadenza anche la risoluzione anticipata del contratto di cui al successivo art. 23, per le cause ivi previste.
- 3) Se non disposto diversamente, per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica, il mancato superamento dell'esame di profitto annuale per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione comporta l'iscrizione come ripetente all'anno di corso il cui esame annuale non è stato superato; tale iscrizione è possibile una sola volta ed il mancato superamento dell'esame di profitto sostenuto la seconda volta come ripetente comporta la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione.

Art. 18 - Incompatibilità per gli specializzandi iscritti

alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici

- 1) Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale enti e istituzioni pubbliche e private.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 2) È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria presso l'ente sanitario appartenente alla rete formativa cui è assegnato, in coerenza con i titoli posseduti.
- 3) Restano salve le disposizioni di legge successive che abbiano modificato, integrato o derogato la disciplina di cui ai precedenti commi.
- 4) Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la Scuola di Specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.
- 5) Per la contemporanea iscrizione dello specializzando ad un altro corso di formazione universitaria, si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed alle disposizioni di legge vigenti.

**Art 19 - Incompatibilità per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione
di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio
diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica**

- 1) Nel caso di esercizio di attività libero professionale ovvero di un rapporto di lavoro o di impiego dello specializzando con enti pubblici e privati non già consentito in forza delle disposizioni di legge vigenti, lo specializzando deve immediatamente avvisare la Direzione della Scuola, riportando l'oggetto dell'attività e/o del contratto, la durata, i doveri e gli impegni in capo allo stesso, la sede dell'attività o del lavoro o impiego, i compensi professionali o il trattamento economico, eventuali conflitti di interesse e quant'altro rilevante al fine di valutare la compatibilità tra l'attività professionale o il lavoro/impiego assunto ed il percorso formativo cui è tenuto in ragione della frequenza obbligatoria. La valutazione della incompatibilità e/o dell'eventuale pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi formativi è rimessa al Consiglio della Scuola. L'accertamento della incompatibilità è causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione. Resta salva un'eventuale disciplina normativa che dispone diversamente.
- 2) È escluso che eventuali attività libero professionale o rapporti di lavoro od impiego siano addotti a motivo di una richiesta di sospensione dell'attività formativa da parte dello specializzando.
- 3) Per la contemporanea iscrizione dello specializzando ad un altro corso di formazione universitaria, si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed alle disposizioni di legge vigenti.

Capo VI
AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, E GESTIONE DELLA CARRIERA
PER GLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA AD ACCESSO AI MEDICI

Art. 20 - Ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici

- 1) L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità al D.Lgs 368/1999 ed alla normativa vigente, recepiti nel Bando ministeriale di ammissione alle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai Medici, a mezzo del quale il Ministero dell'Università e della Ricerca determina, tra gli altri, le modalità per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione, nonché la formazione della graduatoria e fissa, altresì, la data di inizio delle attività didattico-formativa.
- 2) Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.
- 3) L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti dalla Regione, da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private, che siano sufficienti alla corresponsione degli importi per i contratti di formazione specialistica, laddove previsti, per l'intera durata del corso. Dette integrazioni, sommate ai posti a finanziamento ministeriale, non devono eccedere il numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
- 4) L'attribuzione dei contratti, laddove previsti, in base alla graduatoria del concorso di ammissione, avviene nel rispetto del seguente ordine:
 - posti ordinari con finanziamento ministeriale;
 - posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
 - posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da enti pubblici o privati.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 5) Gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici, compresi i beneficiari della categoria riservataria di cui al successivo art. 21, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell'Ateneo che svolgono un percorso di formazione specialistica.

Art.21- Posti riservati ed in sovrannumero per le Scuole di Specializzazione ad accesso ai Medici.

- 1) L'Assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero è prevista, ai sensi della vigente normativa, esclusivamente per le categorie riservatarie individuate dalla legge e dal Bando ministeriale di ammissione alle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai Medici.
- 2) Lo stesso Bando regolamenta:
 - ✓ il numero di posti riservati per ciascuna categoria riservataria;
 - ✓ le dichiarazioni e richieste da farsi nella domanda di ammissione per la partecipazione al concorso di accesso alla formazione medico specialistica,
 - ✓ i consensi e gli atti formali che dovranno rilasciare gli enti o le strutture sanitarie di appartenenza
 - ✓ le modalità di svolgimento dell'attività formativa;
 - ✓ modalità di frequenza, limiti ed incompatibilità nello svolgimento del percorso formativo a tempo pieno da parte dei medici riservati.
- 3) Per ogni altro aspetto riguardante i posti riservati ed in sovrannumero, si rinvia al bando Ministeriale di cui sopra ed alle disposizioni di legge ivi richiamate.

Art. 22 - Immatricolazione e rinnovo iscrizione

- 1) L'immatricolazione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici avviene in conformità ed alle condizioni di cui al Bando ministeriale di ammissione alle Scuole stesse ed alle prescrizioni universitarie in merito.
- 2) L'iscrizione agli anni successivi avviene, previo superamento dell'esame di profitto, nelle scadenze stabilite annualmente, tramite procedura telematica, su iniziativa dello specializzando, e si completa con il versamento della prima rata relativa all'anno accademico per cui si effettua il rinnovo.
- 3) Nelle scadenze definite annualmente lo specializzando è tenuto altresì a versare la seconda rata delle tasse.
- 4) In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione del trattamento economico di cui nel contratto di formazione specialistica.
- 5) Per gli altri atti di gestione della carriera degli specializzandi, si rinvia alle Norme Comuni di cui sopra al Capo IV ed agli articoli successivi del presente Regolamento.

Art. 23 - Contratto di formazione specialistica

- 1) All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici, lo specializzando stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, disciplinato dal D.Lgs. 368/1999 e dalla normativa vigente.
- 2) Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
- 3) Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole.
- 4) Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
 - a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 - b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
 - d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.
- 5) Per ogni altro aspetto riguardo al contratto di formazione specialistica (oggetto, durata, sottoscrizione, trattamento economico, diritti e doveri dello specializzando, ecc.), si rinvia al D.Lgs. 368/1999, nonché al contratto sottoscritto tra le parti, redatto in conformità allo schema-tipo di contratto di cui all'art. 37 dello stesso decreto legislativo.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo VII FORMAZIONE SCUOLE DI AREA SANITARIA AD ACCESSO AI MEDICI

Art. 24 - Formazione specialistica dei Medici

- 1) La formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici, si svolge a tempo pieno.
- 2) Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo il presente Regolamento e la normativa vigente in materia.
- 3) Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello specializzando stesso.
- 4) La formazione specialistica viene svolta nelle strutture di sede e nelle strutture della rete formativa, collegate o complementari, le cui caratteristiche devono soddisfare gli standard e i requisiti previsti dalla normativa vigente. La formazione specialistica può essere svolta, altresì, in strutture extra rete formativa. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
- 5) Salvo quanto non già disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti ed alle prescrizioni ministeriali in merito riguardo:
 - all'impegno orario minimo richiesto per la formazione specialistica;
 - alle modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione;
 - alla rotazione degli specializzandi tra le strutture sanitarie inserite nella rete formativa, la cui assegnazione ai reparti avviene secondo il piano formativo individuale deliberato dal consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste;
 - al numero minimo e alla tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale;
 - ai tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché alla tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, da concordarsi tra il Consiglio della Scuola e la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie e territoriali presso le quali lo specializzando svolge la formazione sulla base del programma formativo personale;
 - alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor;
 - alla certificazione delle attività e degli interventi espletati nel corso delle attività assistenziali previste dal programma formativo;
 - alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle strutture della rete formativa, che è a carico dell'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa;
 - allo svolgimento delle attività extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 (diciotto) mesi, e alle modalità per la stipula delle apposite convezioni con gli enti nazionali o internazionali non facenti parte della rete formativa;
 - alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle strutture extra-rete formativa, che può essere a carico dello specializzando laddove non garantita dall'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa extra-rete;
 - al ruolo e alle responsabilità dei Dirigenti o Responsabili delle Strutture Complesse o Unità Operative delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa ed extra rete formativa presso le quali lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
 - alle modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale e alle responsabilità dei tutor individuati annualmente dal consiglio della Scuola, i quali sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa;
 - alle modalità per la copertura degli insegnamenti riservati ai dirigenti di unità operativa delle strutture sanitarie della rete formativa.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 6) Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. L'attività professionalizzante, i livelli di autonomia e le competenze del medico in formazione specialistica sono certificate dal Tutor nel libretto-diario. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.
- 7) In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
- 8) La copertura assicurativa per le attività specificatamente didattico-formativa svolte dal medico in formazione specialistica presso le strutture universitarie è a carico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art. 25 - Rete Formativa, Sistema di gestione di qualità delle Scuole, Libretto Diario e indicatori di performance di attività didattica e formativa e di attività assistenziale

- 1) Ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999, ciascuna Scuola di Specializzazione opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno o secondo le prescrizioni ministeriali.
- 2) Spetta all'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, determinare e verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione.
- 3) Al riguardo, si rinvia al D. I. 68/2015 ed al D. I. 402/2017 in merito:
 - alla sede delle Scuole di Specializzazione;
 - alle risorse finanziarie, strutturali, didattiche e di personale docente occorrenti al funzionamento di ciascuna Scuola;
 - alla dotazione delle risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard ed i requisiti individuati dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs 368/1999;
 - alle necessità e alle dimensioni della rete formativa relativa alle scuole ed all'individuazione delle strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa;
 - alle modalità di inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali nella rete formativa delle scuole;
 - al sistema di gestione e certificazione della qualità delle Scuole;
 - al Libretto Diario informatizzato;
 - al Diploma Supplement;
 - agli indicatori di performance di attività didattica e formativa ed assistenziale.
- 4) Il D.I. 402/2017, in particolare, identifica i requisiti e gli standard determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa e definisce:
 - Gli standard minimi generali e specifici, le modalità e i termini per l'accreditamento delle strutture clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione, secondo l'allegato 1 del Decreto Interministeriale medesimo;
 - I requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di Specializzazione, di cui all'allegato 2 del Decreto Interministeriale medesimo;
- 5) Il D.I. 402/2017, definisce, altresì, nell'allegato 3, del suddetto decreto interministeriale:
 - Le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità, in forza delle quali l'università è tenuta a dotarsi di un sistema di gestione e certificazione della qualità dedicato che consenta di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile esaustiva, moderna, aggiornata e di eccellenza. Al riguardo, l'Università può avvalersi anche di enti e soggetti esterni ai fini della certificazione di tale qualità;
 - Le disposizioni concernenti la modalità di registrazione delle attività connesse con l'intero percorso formativo nel Libretto-diario del medico in formazione specialistica, in forza della quali la compilazione dello stesso su

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

supporto informatico è obbligatoria da parte degli specializzandi, dei Tutor e dei Direttori di Scuola. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale ed a quello finale. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione. Al riguardo, l'Università può avvalersi anche di enti e soggetti esterni ai fini della produzione, erogazione ed evoluzione del Libretto diario su supporto informatico;

- Le disposizioni concernenti le modalità per il sistema di certificazione del Diploma Supplement, per il cui rilascio il sistema di gestione e certificazione della qualità del percorso formativo ed il Libretto diario di tipo informatico ne costituiscono prerequisiti. Il Diploma Supplement, che descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati dal medico in formazione specialistica, è documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine del corso di formazione specialistica.

6) Il D.I. 402/2017, definisce, infine, nell'allegato 4 del sopracitato decreto interministeriale:

- gli indicatori di performance di attività didattica e formativa dei Collegi dei docenti delle Scuole;
- gli indicatori di performance assistenziale delle strutture componenti la rete formativa delle singole Scuole di Specializzazione.

7) L'Università stipula apposite convenzioni con le strutture sanitarie e territoriali della rete formativa ed extra-rete formativa, in conformità alle disposizioni di legge vigenti. La stipula di dette convenzioni, aventi ad oggetto la disciplina dell'utilizzo delle risorse delle strutture stesse per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica a favore delle Scuole di Specializzazione, è prerequisito essenziale ai fini dell'accreditamento di dette strutture ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 368/1999, nonché condizione indispensabile ai fini dell'assegnazione e svolgimento delle attività formative dello specializzando presso le strutture medesime.

Capo VIII

AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE E GESTIONE DELLA CARRIERA PER GLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AD ACCESSO RISERVATO A SOGGETTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA E DI AREA PSICOLOGICA

Art. 26 - Attivazione delle Scuole di Specializzazione

1) Subordinatamente all'emanazione degli appositi decreti ministeriali in merito, l'attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica viene approvata annualmente, su proposta dei Direttori, dai Consigli delle Scuole e dal Consiglio di Dipartimento di riferimento. La proposta è sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Ammissione alle Scuole di Specializzazione

1) L'ammissione alla Scuola di Specializzazione è disciplinata in conformità alle normative vigenti, recepite nei bandi di concorso.

2) Per essere ammessi ad una Scuola di Specializzazione, occorre essere in possesso del titolo di studio, nonché aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ed essere iscritti al relativo Ordine Professionale, in conformità all'art. 1 del presente Regolamento.

3) Le Scuole di Specializzazione sono a numero programmato nazionale e a programmazione locale laddove prevista dalla normativa vigente. La programmazione locale, salvo diversa previsione normativa, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'approvazione dell'attivazione delle Scuole secondo la procedura di cui al precedente articolo.

4) L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è subordinata al superamento di un concorso di ammissione per titoli ed esami. L'esame consiste in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio. La valutazione dei titoli non potrà essere in misura superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione. Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 5) Il concorso di ammissione è finalizzato alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei posti disponibili, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno superato il concorso fino al raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili.
- 6) Lo svolgimento del concorso di ammissione e le modalità di prima iscrizione sono stabilite nell'apposito Bando di concorso, emanato dal Rettore e redatto secondo le disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti. Il Bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti messi a concorso, sulla base della capacità ricettiva della Scuola;
 - b. la data di svolgimento della prova di ammissione;
 - c. la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;
 - d. le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
 - e. i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove e dei titoli e di formazione della graduatoria;
 - f. le modalità di pubblicazione della graduatoria;
 - g. le modalità di iscrizione alla Scuola di Specializzazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
 - h. le modalità per il recupero dei posti non coperti.
- 7) La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ed è composta da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori afferenti alla Scuola di Specializzazione, oltre a due supplenti che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali. È nominato Presidente della Commissione giudicatrice il Direttore della Scuola di Specializzazione.
- 8) La graduatoria generale di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, applicando i criteri di valutazione delle prove e dei titoli. In caso di parità di punteggio precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova scritta (se prevista), in caso di ulteriore parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del diploma di laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. La graduatoria è resa pubblica secondo quanto indicato nel bando in conformità con la normativa vigente.
- 9) Gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica, compresi i beneficiari della categoria riservataria di cui al successivo art. 28, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell'Ateneo che svolgono un percorso di formazione specialistica.

Art. 28 - Posti in soprannumero

- 1) Se non previsto diversamente dalla legislazione vigente e salve specifiche disposizioni ministeriali, può essere previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% dei posti ordinari, per il personale titolare di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato presso le strutture facenti parte la rete formativa della Scuola di Specializzazione per la quale si concorre, che operi nel settore cui afferisce la Scuola medesima.
- 2) Fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione prescritti dal Bando, per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi, oltre ad avere superato la prova prevista per l'accesso, i candidati appartenenti alla citata categoria devono
 - averne fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.
 - presentare, secondo le modalità operative ed i tempi indicati dal Bando, un atto formale rilasciato dall'Ente di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente di ruolo, l'Ente espliciti il proprio consenso alla frequenza del candidato alla Scuola di Specializzazione ed alla rotazione dello stesso presso le altre strutture della rete formativa della Scuola stessa, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
- 3) I requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.

Art. 29 - Immatricolazione

- 1) I candidati ammessi secondo l'ordine della graduatoria di merito devono immatricolarsi con procedura telematica nei termini indicati negli avvisi pubblicati contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. La mancata immatricolazione nei termini indicati equivale ad una rinuncia. In tal caso i posti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono una posizione utile nella graduatoria di merito.
- 2) L'immatricolazione si perfeziona con il pagamento del bollettino relativo alla prima rata delle tasse.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 3) Per gli altri atti di gestione della carriera degli specializzandi si rinvia alle “Norme Comuni” di cui sopra al Capo IV ed agli articoli successivi del presente Regolamento.

Art. 30 - Rinnovo iscrizione

- 1) L'iscrizione agli anni successivi avviene, previo superamento dell'esame di profitto, nelle scadenze stabilite annualmente, tramite procedura telematica, su iniziativa dello specializzando, e si completa con il versamento della prima rata relativa all'anno accademico per cui si effettua il rinnovo.
- 2) Nelle scadenze definite annualmente lo specializzando è tenuto altresì a versare la seconda rata delle tasse.
- 3) In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione dell'eventuale borsa di studio di cui lo specializzando risulti titolare.

Art. 31 - Sospensione della frequenza

- 1) Salvo diverse disposizioni normative o ministeriali e salvi i casi di sospensione della frequenza di cui agli artt. 41, 42 e 43, lo specializzando iscritto alla Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica, può richiedere un periodo di sospensione della frequenza per il massimo di un (1) anno, presentando apposita istanza all'ufficio competente, nei seguenti casi:
 - a) grave modifica delle condizioni economiche e/o patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da idonea certificazione, dalle quali discenda una difficoltà per lo studente;
 - b) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello studente;
 - c) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio.
- 2) Sulla sospensione di cui al presente articolo delibera il Consiglio del Coordinamento Scuole di Specializzazione di cui all'art. 50 del presente Regolamento, previo parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
- 3) Cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve, a pena di decaduta, riprendere gli studi, recuperare i debiti formativi e completare il corso di studio per la sua intera durata legale. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
- 4) Durante il periodo di sospensione lo specializzando non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.
- 5) Nel caso lo specializzando sia titolare di Borsa di Studio, l'erogazione della stessa viene sospesa durante il periodo di sospensione
- 6) Nel periodo di sospensione lo specializzando non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate versate devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della prima rata per l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

Art. 32- Borse di Studio

- 1) In forza dell'art. 8, comma 1 bis della L. 401/2000, “A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi” appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi “iscrivibili alle Scuole di Specializzazione post-laurea è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le Scuole di Specializzazione”.
- 2) Nell'emissione del Bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica, l'Università, oltre ad indicare i posti con copertura statale (con borsa ministeriale) si riserva di prevedere, in ragione della capacità formativa delle singole Scuole, anche posti aggiuntivi coperti con propri fondi o con fondi acquisiti tramite il finanziamento di altri soggetti pubblici, ivi comprese le Regioni, o privati, il cui importo annuo risulti in linea con quello finanziato dallo Stato ai sensi del suddetto art. 8, comma 1 bis della L. 401/2000.
- 3) L'Università si riserva di indicare nel Bando di ammissione i requisiti di merito, i requisiti economici e le eventuali incompatibilità per l'ottenimento della Borsa di studio, in conformità alle disposizioni di legge o alle prescrizioni ministeriali.
- 4) Resta salva ogni diversa disposizione normativa o ministeriale in merito.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

CAPO IX

FORMAZIONE NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

DI AREA SANITARIA AD ACCESSO RISERVATO A SOGGETTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA E DI AREA PSICOLOGICA

Art. 33 – Caratteristiche della formazione

- 1) La formazione specialistica implica la partecipazione alle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici, con le modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
- 2) La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.
- 3) Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione e quello individuale sono portati a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione e possono essere aggiornati quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.
- 4) Ogni attività formativa professionalizzante dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti a unità operative degli Enti sanitari o di qualunque altra struttura inserita nella rete formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. L'assegnazione dello specializzando alle strutture della rete formativa o extra rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente formalizzata, tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore e/o il tutor dell'Unità Operativa o della Struttura alla quale viene assegnato. Nel caso di assegnazione a strutture ospedaliere, l'assegnazione dev'essere approvata dalla Direzione Sanitaria della struttura ospitante.
- 5) Lo specializzando deve assumere una graduale responsabilità operativa, secondo gli obiettivi definiti dal regolamento didattico della sua Scuola di Specializzazione, secondo le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione e con i Direttori responsabili delle strutture sanitarie e territoriali presso cui si svolge la formazione. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
- 6) In nessun caso l'attività dello specializzando può essere sostitutiva dell'attività del personale di ruolo.
- 7) La copertura assicurativa per le attività specificatamente didattico-formativa svolte dallo specializzando presso le strutture universitarie è a carico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art. 34 - Formazione all'interno della rete formativa per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato

a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

- 1) Ogni Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando, laddove previsto, le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca nella specifica banca dati dell'Offerta Formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio- assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, in aderenza agli appositi standard individuati dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999. Nelle more dell'emanazione dello specifico decreto ministeriale con il quale verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola, la rete formativa coincide con la rete formativa delle medesime scuole ad accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia.
- 2) L'Azienda sanitaria, presso la quale lo specializzando svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dal medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 35 - Formazione fuori rete formativa per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato

a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

- 1) La formazione fuori rete formativa è consentita agli specializzandi per un massimo di diciotto mesi per tutta la durata legale del corso di specializzazione.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 2) Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve farne domanda al Consiglio della Scuola per la prevista approvazione unitamente al progetto formativo, in coerenza con il programma di formazione individuale annuale, l'indicazione del tutor e l'accettazione formale della struttura ospitante.
- 3) I periodi di formazione fuori rete formativa presso strutture italiane non appartenenti alla rete formativa si svolgono sulla base e previa stipula di apposita convenzione individuale con la struttura ospitante.
- 4) Le strutture fuori rete formativa pubbliche o private devono essere necessariamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.
- 5) I periodi formativi da svolgersi presso strutture sanitarie estere, a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.
- 6) Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa dello specializzando, ponendola anche a carico di quest'ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.
- 7) Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea attestazione dell'attività formativa svolta e del giudizio complessivo espresso dal tutor di riferimento.

**Art. 36 - Formazione all'interno della rete formativa e fuori rete formativa
per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica**

- 1) Ogni Scuola opera nell'ambito di una rete formativa approvata dal Consiglio della Scuola, costituita e certificata sulla base degli appositi atti convenzionali stipulati con gli Enti ospitanti in conformità alle disposizioni di legge ed alle procedure universitarie.
- 2) La struttura di sede e la rete formativa devono essere dotate di risorse assistenziali e socio- assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti.
- 3) Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve farne domanda al Consiglio della Scuola per la prevista approvazione unitamente al progetto formativo, in coerenza con il programma di formazione individuale annuale, l'indicazione del tutor e l'accettazione formale della struttura ospitante.
- 4) I periodi di formazione presso strutture italiane non appartenenti alla rete formativa sono consentiti per un massimo di sei (6) mesi e si svolgono sulla base e previa stipula di apposita convenzione individuale con la struttura ospitante.
- 5) I periodi formativi da svolgersi presso strutture estere sono consentiti per un massimo di 18 mesi e sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti con l'Ente estero, a prescindere dalla natura giuridica dello stesso.
- 6) Le coperture assicurative sia per responsabilità civile verso terzi sia per infortunio durante la formazione sia in rete in rete formativa sia extra-rete formativa, sono a carico dell'Università. Le coperture assicurative per eventuali rischi professionali, se non sono a carico della struttura ospedaliera o territoriale ospitante, sono poste in capo allo specializzando.
- 7) L'Università stipula apposite convenzioni con le strutture sanitarie e territoriali della rete formativa ed extra-rete formativa, in conformità alle disposizioni di legge vigenti. La stipula di dette convenzioni, aventi ad oggetto la disciplina dell'utilizzo delle risorse delle strutture stesse per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica a favore delle Scuole di Specializzazione, è condizione indispensabile ai fini dell'assegnazione e svolgimento delle attività formative dello specializzando presso dette strutture.
- 8) Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea attestazione dell'attività formativa svolta e del giudizio complessivo espresso dal tutor di riferimento.

Art. 37 – Programma di formazione individuale

- 1) All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce il programma di formazione individuale dello specializzando. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative dello specializzando, a seguito di eventuali verifiche in itinere.
- 2) Nel programma di formazione individuale devono essere almeno indicati:
 - gli obiettivi formativi;
 - la specifica e il numero minimo delle attività formative di tirocinio che lo specializzando è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito;

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte la rete formativa;
 - l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero legate a esigenze particolari inerenti la formazione specifica dello specializzando.
- 3) Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola ed i Direttori responsabili delle strutture della rete formativa presso cui si svolge la formazione.
- 4) Lo specializzando è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano di studi.

Art. 38 - Formazione e livelli di autonomia

- 1) Nello svolgimento delle attività assistenziali, allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolge la formazione.
- 2) Nell'ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve indicare e motivare i livelli di progressiva assunzione di compiti assegnati ad ogni specializzando nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento dello specializzando nell'esercizio delle attività deve essere modulato in funzione delle attitudini personali e dei livelli di autonomia raggiunti, nonché dagli specifici obiettivi identificati dalla Scuola di Specializzazione.
- 3) Spetta ai Consigli delle singole Scuole di Specializzazione individuare le attività sulle quali graduare, in relazione alla loro tipologia e complessità, i diversi livelli di autonomia/responsabilità dello specializzando.

Art. 39 – Registrazione delle attività formative

- 1) Le attività formative e il monitoraggio interno delle stesse, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, vengono documentate e certificate nel libretto-diario annuale delle attività formative, messo a disposizione dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Le attività, gli interventi e il giudizio sulle capacità e le attitudini sono espressi dai tutor preposti alle singole attività e dal Docente di riferimento, quest'ultimo se designato, e controfirmati dallo specializzando.
- 2) Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione, definito all'inizio dell'anno accademico.
- 3) Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.
- 4) Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'Ufficio competente. Detta consegna è condizione necessaria per il ritiro del libretto dell'anno successivo e dell'inizio delle attività.
- 5) Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 40 – Tutor

- 1) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione individua annualmente i tutor di tutte le attività formative degli specializzandi.
- 2) I tutor sono quella figura dell'Università o degli Enti sanitari o territoriali cui lo specializzando è assegnato per lo svolgimento delle attività professionalizzanti, che la Scuola di Specializzazione identifica quali supervisori delle attività formative.
- 3) I tutor sono designati sulla base di requisiti di qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattico formativa.
- 4) Sono compiti principali del tutor:
 - a. essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività formative, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - b. concorrere al processo di valutazione dello specializzando.
- 5) Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale della struttura della rete formativa ospitante, previo assenso di quest'ultima, e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.
- 6) La Scuola deve garantire che a ciascun tutor non siano affidati più di tre (3) specializzandi per ciascuna attività formativa.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 7) Per la partecipazione del personale del SSN alle attività didattiche delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, si rinvia al D.L. 716/2016 ed alla normativa vigente.

Capo X

CAUSE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FREQUENZA PER GLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA ED AREA PSICOLOGICA

Art. 41 - Servizio militare, Malattia e Gravidanza per le Scuole di Area Sanitaria e di Area Psicologica

- 1) Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo dello specializzando di recupero delle assenze effettuate, fermo restando che la durata legale del corso non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.
- 2) I periodi di sospensione ed i debiti formativi dovuti alla sospensione sono recuperati alla ripresa dell'attività formativa, che lo specializzando è tenuto a comunicare alla Direzione della Scuola e agli Uffici competenti.
- 3) Lo specializzando che non abbia interamente recuperato il periodo di sospensione non ha diritto all'ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma, se iscritto all'ultimo anno.
- 4) La mancata ripresa della frequenza al termine del periodo di sospensione è causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 42 - Disposizioni specifiche sulla Malattia

- 1) Lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
- 2) La Direzione della Scuola invia copia del certificato agli uffici competenti ai fini della registrazione nella carriera dello specializzando.
- 3) I periodi di assenza per malattia nell'anno di corso di durata inferiore ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi di norma non devono essere recuperati, sempre che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. La valutazione in merito è rimessa al Consiglio della Scuola di Specializzazione.
- 4) Al fine del computo del periodo di comporto (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi. Il superamento del periodo di comporto un (1) anno, comporta la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione.
- 5) Per il trattamento economico durante la sospensione dello specializzando iscritto ad una Scuola di Specializzazione ad accesso ai medici, si rinvia al D.L.gs 368/1999, al contratto di formazione specialistica sottoscritto tra le parti ed alle disposizioni di legge vigenti. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
- 6) Se non diversamente stabilito dalle disposizioni di legge, per lo specializzando titolare di Borsa di Studio iscritto alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica, in caso di sospensione ai sensi del presente articolo si mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione durante la sospensione, con successiva riattivazione della Borsa alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata legale del Corso di specializzazione.

Art. 43 - Disposizioni specifiche sulla Maternità

- 1) Si applicano alle specializzande, e laddove previsto agli specializzandi padri, in quanto compatibili e salvi eventuali chiarimenti interpretativi ministeriali in merito, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riguardo a:
 - Tutela della maternità – gravidanza;
 - Astensione obbligatoria maternità;
 - Flessibilità dell'astensione;

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- Interdizione anticipata (gravidanza a rischio / mansioni vietate);
 - Astensione in caso di parto prematuro;
 - Congedo di paternità obbligatorio e alternativo;
 - Congedo parentale (entrambi i genitori);
 - Riposi giornalieri per allattamento;
 - Permessi per adozione/affidamento;
 - Congedo parentale per adottivi/affidatari;
 - Congedo per malattia del figlio;
 - Riposi e permessi per figli con handicap grave;
 - Tutela della salute e sicurezza.
- 2) La specializzanda, non appena accertato il proprio stato di gravidanza, deve informare l'Università affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
- 3) La specializzanda trasmette agli Uffici competenti l'apposito modulo, controfirmato dal Direttore della Scuola e dal Tutor dell'Ente ospitante e corredata dal certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
- 4) Qualsiasi comunicazione per usufruire delle tutele riconosciute dalla L. 151/2001 devono essere comunicate alla Direzione della Scuola ed agli Uffici competenti con almeno 15 giorni di anticipo.
- 5) La richiesta di sospensione con applicazione dell'istituto della Flessibilità dell'Astensione dev'essere, altresì, corredata:
 - o dal certificato del ginecologo e dal certificato del Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestanti lo stato di gravidanza, la data prevista del parto e che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
 - o dalla dichiarazione del Direttore della Scuola che la specializzanda non verrà adibita ad attività clinica assistenziale diretta.
- 6) Eventuali assenze di durata inferiore ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi, ancorché connesse o dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi 7 (sette) mesi non determinano sospensione della formazione.
- 7) La specializzanda che ha usufruito di qualsiasi sospensione in virtù delle tutele di cui al D.Lgs. 151/2001, deve dare comunicazione alla Direzione della Scuola ed agli Uffici competenti della data di ripresa della formazione con almeno 15 giorni di anticipo.
- 8) Per il trattamento economico durante la sospensione per Maternità della specializzanda iscritta ad una Scuola di Specializzazione ad accesso ai medici, si rinvia al D.Lgs 368/1999, al contratto di formazione specialistica sottoscritto tra le parti ed alle disposizioni di legge vigenti.
- 9) Nel cumulo delle tutele di cui al D.L. 151/2001, se la sospensione complessiva supera il periodo di un (1) anno, la specializzanda non decade dallo status di iscritta alla Scuola di Specializzazione, ma non ha più diritto alla parte fissa del trattamento economico per i giorni eccedenti il primo anno di sospensione.
- 10) Per le specializzande iscritte alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici, il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
- 11) Se non diversamente stabilito dalle disposizioni di legge, per le specializzande titolari di Borsa di Studio iscritte alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica, in caso di sospensione ai sensi del presente articolo si mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione durante la sospensione, con successiva riattivazione della Borsa alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata legale del Corso di specializzazione.

Capo XI VALUTAZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA E DI AREA PSICOLOGICA

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 44 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

- 1) La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, lo specializzando venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
- 2) La verifica annuale della qualità dell'apprendimento, svolta mediante esame di profitto, tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
- 3) Per sostenere l'esame di profitto lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza.
- 4) Gli esami di profitto si svolgono e devono essere sostenuti durante gli ultimi due mesi del corrispondente anno di corso. Per le coorti il cui anno accademico inizia il 1° novembre, la sessione dell'esame di profitto si tiene tra il 1° e 15 settembre.
- 5) In caso di assenza all'esame di profitto lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - malattia;
 - caso fortuito o forza maggiore.In tali casi, previa presentazione di idonea documentazione da parte dello specializzando, il Consiglio della Scuola ammette lo specializzando ad una sessione straordinaria successiva.

- 6) Lo specializzando, in caso di assenza ingiustificata, decade dal diritto di sostenere l'esame.
- 7) Il mancato superamento dell'esame di profitto per lo specializzando iscritto alla Scuole di Area Sanitaria ad accesso ai Medici è causa di risoluzione del contratto e, quindi, di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione ai sensi del presente Regolamento.
- 8) In caso di mancato superamento dell'esame di profitto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica lo specializzando dovrà iscriversi come ripetente all'anno di corso. Tale iscrizione è possibile una volta sola. Si rinvia, in merito, all'art. 17 del presente Regolamento.
- 9) Ciascuna Scuola può deliberare date straordinarie degli esami di profitto a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione. Detti appelli straordinari si terranno non prima degli ultimi due mesi di recupero del periodo di sospensione.
- 10) Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola interdipartimentale, ove costituita, su proposta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione. Le Commissioni sono composte da almeno due membri. Le Commissioni hanno validità annuale, per il periodo intercorrente tra 1 novembre e 31 ottobre di ciascun anno.
- 11) Salvo quanto già disposto dalla normativa vigente per le Scuole di Area Sanitaria ad accesso ai medici, le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica devono prevedere forme di valutazione annuale della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante da parte dello specializzando, secondo modalità stabilite dai Consigli delle Scuole.

Art.45 - Esame di diploma

- 1) Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'esame dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale (esame di diploma). Essa consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
- 2) La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.
- 3) Relatore della tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Consiglio della Scuola. Previa approvazione da parte del Consiglio della Scuola, può essere nominato un Correlatore scelto anche al di fuori del Consiglio stesso fra docenti e esperti della materia.
- 4) La discussione della tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello della scadenza della durata legale del corso di studio e concludersi entro le due settimane seguenti. Per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e di Area Psicologica la scadenza per la discussione della tesi è fissata a 30 giorni dalla scadenza della durata legale del corso di studio.
- 5) In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi, per le quali dovrà presentare idonea documentazione al Consiglio della Scuola:
 - malattia;

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- caso fortuito o forza maggiore.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

- 6) In caso di mancato completamento del lavoro di tesi entro i termini stabiliti annualmente per il deposito della tesi ovvero in caso di esito negativo della discussione oppure in caso di assenza alla seduta di diploma giustificata ai sensi del precedente comma 5, lo specializzando deve sostenere con esito positivo l'esame finale entro i quattro (4) mesi successivi alla scadenza della durata legale del corso di specializzazione. In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
- 7) La composizione delle Commissioni per il diploma di specializzazione è stabilita dal Direttore di Dipartimento. Le Commissioni sono composte da almeno 3 membri. Le Commissioni sono costituite per almeno due terzi da professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo. Il Presidente della Commissione giudicatrice è il Professore di ruolo più elevato e, a parità di ruolo, il Professore con la maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo, sarà Presidente il Professore con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione. Le Commissioni hanno validità annuale, per il periodo intercorrente tra 1 novembre e 31 ottobre di ciascun anno.
- 8) Su proposta del Consiglio della Scuola, possono altresì far parte della Commissione, in soprannumerario e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.
- 9) Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.
- 10) Lo specializzando può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
- 11) Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Capo XII

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL “COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Art. 46 - Istituzione e obiettivi del coordinamento

- 1) È istituito presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca il "Coordinamento delle Scuole di Specializzazione".
- 2) Tutti i corsi di Scuola di Specializzazione, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano- Bicocca, afferiscono al "Coordinamento delle Scuole di Specializzazione" attivato presso l'Università.
- 3) La titolarità dei corsi e l'accreditamento degli stessi resta in carico all'Università.
- 4) La struttura in oggetto (di seguito, anche "il Coordinamento") ha compiti di coordinamento delle Scuole e di gestione delle attività comuni.

Art. 47 - Organi del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione

- 1) Sono Organi del "Coordinamento delle Scuole di Specializzazione":
 - a. il Presidente;
 - b. la Giunta;
 - c. il Consiglio.
- 2) Inoltre, per lo svolgimento delle attività amministrative gestionali, il "Coordinamento delle Scuole di Specializzazione" si avvale di apposita struttura amministrativa all'uopo costituita.

Art. 48 - Il Presidente del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione

- 1) Il Presidente del "Coordinamento delle Scuole di Specializzazione" è nominato con decreto dal Rettore, fra i Professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università, afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia o al Dipartimento di Psicologia, preferenzialmente tra i Direttori delle Scuole in essere, sentiti i Direttori dei Dipartimenti citati.
- 2) Il Presidente:

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- a. rappresenta il Coordinamento nei rapporti interni ed esterni, in stretta connessione con l'eventuale Pro-Rettore/Delegato del Rettore ai Rapporti con il SSN, con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nonché con gli eventuali docenti delegati, nell'ambito dei rispettivi Dipartimenti, a seguire le questioni inerenti l'attività didattica;
 - b. promuove la qualità dei corsi di Specializzazione e ne organizza le procedure di istituzione, accreditamento e valutazione, avvalendosi della struttura amministrativa messa a disposizione;
 - c. convoca e presiede la Giunta e il Consiglio;
 - d. predisponde e presenta annualmente al Senato Accademico una relazione sull'andamento del Coordinamento delle Scuole.
- 3) L'incarico del Presidente dura tre anni accademici, può essere rinnovato consecutivamente una volta sola ed è incompatibile con quello di Direttore di Dipartimento, di componente del Nucleo di Valutazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente comma, con l'aggiunta dello scorso dell'anno accademico in cui è avvenuto il subentro.
- 4) Il Presidente può nominare, tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione componenti del Consiglio, un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Presidente resta in carica per la durata del mandato del Presidente, salvo la facoltà del Presidente di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

Art. 49 - La Giunta del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione

- 1) La Giunta è composta dal Presidente e da cinque (5) docenti eletti dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, al loro interno, nella misura di tre (3) Direttori in rappresentanza delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso ai Medici (uno per ciascuna Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici), un (1) Direttore in rappresentanza delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e un (1) Direttore in rappresentanza delle Scuole di Specializzazione ad accesso agli Psicologi. Il mandato della Giunta ha la durata di tre anni accademici. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico consecutivamente una sola volta. La cessazione dalla carica di Direttore di Scuola di Specializzazione determina la decadenza dalla Giunta. Interviene alle sedute della Giunta, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, il responsabile della struttura amministrativa di cui all'art. 47 o altro funzionario amministrativo dallo stesso delegato.
- 2) La Giunta:
- a. coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni come sopra espresse;
 - b. propone e coordina le attività didattiche frontali interdisciplinari comuni a più Scuole di Specializzazione;
 - c. assicura l'applicazione del presente Regolamento e ne propone modifiche;
 - d. in stretto collegamento con l'eventuale Pro-Rettore/Delegato del Rettore ai Rapporti con il SSN e gli uffici amministrativi preposti, sostiene le attività di convenzionamento delle scuole con le strutture del SSN
 - e. fornisce supporto e consulenza alle Scuole, e redige piani comuni attuativi, relativamente alle normative di nuova istituzione che regolano le attività degli specializzandi;
 - f. fornisce supporto e consulenza alle Scuole, e propone processi attuativi, relativamente al raggiungimento degli obiettivi formativi; si interfaccia con gli utenti per la definizione del libretto informatico, al fine di renderlo funzionale alle necessità didattiche;
 - g. si interfaccia e collabora, insieme con il Presidente, con i rappresentanti degli Specializzandi, chiamandoli in azione consultiva quando necessario per definire aspetti programmatici o per far fronte a eventuali criticità;
 - h. esprime parere in merito al conferimento degli incarichi individuali di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza delle Scuole di Specializzazione, di cui all'art. 8, co.1, lett. m) del presente Regolamento.

Art. 50 - Il Consiglio del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione

- 1) Il Consiglio del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione è composto dal Presidente, dai Direttori delle Scuole di Specializzazione e da quattro rappresentanti eletti degli specializzandi. La cessazione dalla carica di Direttore di Scuola di Specializzazione determina la decadenza dal Consiglio. Interviene alle sedute del Consiglio, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, il responsabile della struttura amministrativa di cui al comma 1 o altro funzionario amministrativo dallo stesso delegato.

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 2) Le elezioni dei rappresentati degli specializzandi di cui al comma precedente sono indette con Decreto Rettoriale.
- 3) I rappresentanti eletti degli specializzandi restano in carica due anni, decorrenti dalla data del Decreto Rettoriale di nomina. L'elettorato attivo spetta, all'interno di un collegio unico, a tutti gli iscritti ai corsi di Specializzazione dell'Università. L'elettorato passivo spetta, all'interno di un collegio unico, a tutti gli iscritti ai corsi di Specializzazione dell'Università che abbiano presentato la propria candidatura individuale nei tempi e nei modi definiti dal provvedimento di indizione.
- 4) Ai fini della validità delle elezioni non è previsto un quorum.
- 5) Il Rettore provvede con proprio Decreto alla nomina degli eletti attribuendo, laddove possibile, tre posti agli specializzandi di Area Sanitaria che hanno ottenuto il maggior numero di voti e un posto allo specializzando di Area Psicologica che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 6) In caso di cessazione anticipata dal mandato per rinuncia, conseguimento del titolo, trasferimento o altro, il rappresentante uscente è sostituito secondo l'ordine della graduatoria, attribuendo, laddove possibile, il posto a uno specializzando della medesima Area del rappresentante uscente.
- 7) Il Consiglio:
 - a. funge da collegamento fra il Coordinamento delle Scuole e i Dipartimenti;
 - b. approva le modifiche del presente Regolamento da sottoporre agli Organi di governo;
 - c. definisce le linee guida comuni delle Scuole di Specializzazione;
 - d. approva la programmazione delle attività didattiche interdisciplinari comuni a più Scuole di Specializzazione, ivi comprese le attività di "tronco comune";
 - e. formula pareri e proposte su funzionamento e organizzazione dei corsi di specializzazione ovvero sulle attività didattiche e formative;
 - f. definisce e approva l'utilizzazione delle risorse finanziarie aggiuntive messe annualmente a disposizione da parte degli Organi di governo e/o dalla regione;
 - g. approva la relazione predisposta annualmente dal Presidente del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione.

CAPO XIII NORME FINALI

Art. 51 – Norma di rinvio

- 1) Le Scuole di Specializzazione, in via generale, appartengono all'area sanitaria (ad accesso riservato ai medici e ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia), all'area veterinaria, all'area dei beni culturali, all'area psicologica ed all'area delle professioni legali.
- 2) In caso di proposta di istituzione di una Scuola di Specializzazione di un'Area diversa da quelle disciplinate nel presente Regolamento, si applicano tutte le disposizioni di quest'ultimo dettate in merito alle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica.
- 3) Per quanto concerne le procedure amministrative relative alla gestione delle carriere degli specializzandi non disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente e agli appositi Regolamenti universitari compatibilmente e laddove applicabili.
- 4) Salvo ogni diversa disposizione normativa, per quanto non qui previsto si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

Art. 52 - Entrata in vigore e decorrenza

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettoriale di emanazione.

Art. 53 - Modic平ce al Regolamento

1. Le modic平ce al presente Regolamento sono deliberate a norma dello Statuto di Ateneo ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettoriale di emanazione.

Art. 54 – Norme transitorie e finali

- 1) Sono abrogati:

COORDINAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- il “*Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca*”, emanato con Decreto Rettoriale n. 1235091/2019, Prot. n. 0031650/19, REG. il 18/04/2019;
- il “*Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca*”, emanato con Decreto Rettoriale n. 2341/2020, Prot. n. 0064094/20, REG. il 01/10/2020;
- lo “*Stralcio del Regolamento generale delle Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Istituzione e funzionamento del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca*”, emanato con Decreto Rettoriale prot. n.0224604/23 del 24 luglio 2023, Pubblicato all’Albo online il 3 agosto 2023;
- Il “*Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica*” Rep. Decreti Rett. 0028816/18 del giorno 08.05.2018.